



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2278

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ulteriori modifiche alle Disposizioni Attuative "Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020" approvati con DGP 329/2020 e ss.mm.ii. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 a favore di operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino.

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021.

Alla luce di tale emergenza sanitaria, sono stati emanati una serie di decreti ministeriali nonché di ordinanze provinciali necessarie per arginare l'epidemia sul territorio.

Per fronteggiare tale situazione emergenziale non solo sanitaria ma anche economica e finanziaria, è intervenuta la Commissione europea istituendo il regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework - Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), mentre a livello nazionale sono state emanate, in particolare con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e con Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, delle misure urgenti anche a sostegno dell'economia.

La Provincia con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 ha introdotto le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'art. 11, in particolare, prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia.

In attuazione dell'art. 11 della citata l.p. n. 2/2020, la Giunta provinciale con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 ha quindi approvato il *Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino* (di seguito "Protocollo") e le Disposizioni attuative per la concessione dei contributi in conto interessi, individuando l'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria, la concessione e le verifiche successive riguardanti tali contributi. Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi relativi alle linee di finanziamento "Plafond Ripresa Trentino" la Provincia aveva autorizzato la spesa di Euro 2.000.000,00 sia sul bilancio 2020 che sul bilancio 2021.

Anche in conseguenza dell'evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento (adozione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 che modifica ed integra il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e adozione della Legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 23/2020), con deliberazioni della Giunta provinciale n. 523 del 24 aprile 2020 e n. 1027 del 17 luglio 2020 si è provveduto ad ampliare l'operatività delle misure a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia COVID-19.

Al Protocollo hanno aderito, accanto a Cassa del Trentino, Cassa Centrale Banca, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Sparkasse, Volksbank, Banca Valsabbina, Creval, Fondo Strategico del Trentino Alto Adige nonché Cooperfidi e Confidi Trentino Imprese.

Dal primo aprile 2020 quindi, gli operatori economici hanno potuto attivare, tramite apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia e raggiungibile all'indirizzo <https://ripresatrentino.it/>, le misure previste nell'ambito del Protocollo citato, in particolare: i.) sospensione rate oppure rinegoziazione dei mutui in essere; ii.) attivazione di linee di finanziamenti ("FONDO o PLAFOND RIPRESA TRENINO").

Gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19 hanno pertanto potuto richiedere la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio 2020 – con l'opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale – sino al dodicesimo mese dalla data di concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Alla data del 30 settembre 2020, le domande di moratoria complessivamente pervenute alle banche aderenti al Protocollo risultano 16.254 e hanno riguardato un residuo debito complessivo di circa 2.755 milioni di euro. In tal modo è rimasto nella disponibilità degli operatori economici un importo di circa 300 milioni di euro, corrispondente all'ammontare della linea capitale sospesa, in scadenza nel 2020.

Per quanto riguarda la seconda misura prevista nell'ambito del Protocollo, alla data del 4 dicembre 2020, n. 3.848 domande di finanziamento "Plafond Ripresa Trentino" sono state erogate/sono in corso di erogazione per un valore di circa 423 milioni di euro, assorbendo pertanto circa 3,5 milioni di euro di risorse provinciali in termini di contributi in conto interessi.

A seguito della c.d. "seconda ondata della pandemia COVID-19" che determina ulteriori effetti negativi anche sull'economia locale su cui incidono anche gli effetti delle misure di contrasto, si rende necessario estendere oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 le misure previste nel Protocollo approvato con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 e da ultimo modificato/integrato con deliberazione 1027 del 17 luglio 2020. Al fine quindi di promuovere un intervento sempre più efficiente e che sia in grado di operare in piena sinergia con gli strumenti di recente attivati dal Governo nazionale si propone l'approvazione di un Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino (di seguito "Protocollo bis").

Preso atto della recente modifica normativa nazionale per cui gli articoli 65 e 77 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno previsto un allungamento automatico delle moratorie concesse ai sensi dell'art. 56 del DL 18/2020, posticipandone il termine, con il presente provvedimento si propone di recepire tale disposizione prevedendone l'applicazione nei termini di legge. Si prende inoltre atto di quanto disposto dal disegno di legge bilancio dello Stato 2021, che all'art. 40 dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con conseguente rifinanziamento, in linea con la nuova tempistica del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato. Nel Protocollo bis si propone pertanto di prevedere che trovino diretta ed automatica applicazione ai beneficiari le misure di maggior favore eventualmente introdotte dalla normativa nazionale rispetto a quelle del Protocollo bis (ad es. maggiori durate per rimborso finanziamenti, allungamento durate delle moratorie, ecc.).

Con riferimento, inoltre, ai "fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese", disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2168/2013 e s.m.i., si propone di estendere la sospensione del rimborso della quota capitale, su richiesta degli operatori interessati, anche ai mutui stipulati ai sensi di quest'ultimo strumento, consentendo la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di mutuo con scadenza il 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 unitamente al prolungamento della durata dei mutui mediante

aggiunta di due rate semestrale di capitale ed interessi in coda al piano di ammortamento, anche oltre la durata complessiva massima di 15 anni prevista per lo strumento, a condizione che:

- a) sia rispettata la scadenza ultima del 30 giugno 2031 dei piani di ammortamento;
- b) gli eventuali ulteriori interessi che l'impresa debba corrispondere per il periodo di prolungamento non possono essere oggetto di agevolazione e, in generale, l'entità delle risorse concesse a ciascuna impresa non può subire incrementi a seguito delle operazioni consentite.

In relazione ai fondi di rotazione si propone di applicare quanto sopra anche con riferimento ad operazioni di finanziamento che siano già state oggetto di sospensione, escludendo invece le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che non sono state pagate per insolvenza, le quali non possono essere sanate con concessione di moratoria a posteriori. Si propone che le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che per effetto dei precedenti accordi sulla moratoria sono state posticipate al 30 settembre 2020 e pagate non possano più essere fatte oggetto di sospensione. Per i mutui che si trovano in questa condizione può comunque essere richiesta la sospensione per la rata con scadenza al 31 dicembre 2020. Se invece le stesse non sono state pagate al 30 settembre 2020, la parte mutuataria può richiedere il ripristino della normale cadenza semestrale delle rate ed ottenere quindi la sospensione delle due rate originariamente scadenti al 30 giugno 2020 (poi posticipata al 30 settembre 2020, ma non pagata) e al 31 dicembre 2020.

A seguito di un confronto con i sottoscrittori del Protocollo da ultimo integrato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1027 di data 17 luglio 2020 e visto che la situazione epidemiologica si sta nuovamente aggravando (c.d. seconda ondata COVID-19) tanto da aver reso necessarie ulteriori misure restrittive, è emersa la disponibilità di rendere la vigente disciplina più favorevole verso gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia anche riconoscendo una riduzione dei tassi di interesse di alcune linee del "Plafond Ripresa Trentino". Con il presente provvedimento si propone pertanto, l'approvazione del Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("Protocollo bis") che avrà efficacia sino al 31 luglio 2021.

Nello schema di "Protocollo bis" (art. 3), del quale si propone l'approvazione quale allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si prevedono quindi sia la sospensione rate o rinegoziazione dei mutui in essere che l'attivazione di linee di finanziamenti ("Plafond Ripresa Trentino"), questi ultimi attivabili attraverso la Piattaforma Informatica che sarà resa disponibile a tal fine dalla Provincia.

Con la prima misura si consente agli operatori economici di sospendere il pagamento delle rate di mutui / dei canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio 2020 (optando tra sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale) sino al dodicesimo mese dalla data concessione, e comunque, nel rispetto della tempistica e dei limiti massimi consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente o dagli accordi tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, coerentemente alle disposizioni normative statali intervenute. Con la seconda misura si propone alle banche ed agli intermediari finanziari di rendere disponibili linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi, per concorrere al fabbisogno - relativo ad investimenti e/o a capitale circolante, coerentemente alla regolamentazione applicabile - per l'emergenza COVID-19. Sono previste in particolare le medesime tipologie di interventi del Protocollo approvato con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 e da ultimo modificato/integrato con deliberazione 1027 del 17 luglio 2020, ma con l'applicazione di tassi massimi ridotti per le linee BANCHE 3 e FSTAA.

Linea di finanziamento	Operatore economico	Importo max finanziamento	Durata base	Durata massima	Tasso fisso max primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
BANCHE 1	Con garanzia Confidi	300.000 €(*)	24 mesi	6 anni	0,40%	0,40%
BANCHE 2	Senza garanzia Confidi	30.000 €	24 mesi	10 anni	0,60%	0,60%
	Con garanzia FCG° (“2 bis”)	30.000 €	24 mesi	10 anni	0,60%	0,60%
BANCHE 3	Con garanzia Confidi	300.000 € - 1.250.000 €	24 mesi	6 anni	0,85%	0,35%
FSTAA	Imprese più strutturate	600.000 € - 1.500.000 €	24 mesi	fino al 31.12.25	0,85%	0,35%

(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 D.L 18/2020

(°) Con garanzia Cooperfidi se operatore economico agricolo

I tassi di interesse massimi applicabili alle linee di finanziamento Plafond Ripresa Trentino, trovano applicazione a tutte le richieste a partire dal 18 gennaio 2021.

Gli Operatori Economici che hanno ottenuto un finanziamento “Plafond Ripresa Trentino” in virtù del Protocollo approvato con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 e da ultimo modificato/integrato con deliberazione 1027 del 17 luglio 2020, hanno la facoltà di richiedere agli istituti bancari un nuovo finanziamento integrativo a completamento dell’importo massimo previsto per ciascuna linea di finanziamento.

Relativamente ai requisiti di accesso vengono confermati i requisiti definiti nell’ambito del Protocollo approvato con deliberazione 392/2020 e ss.mm.ii con alcune precisazioni: 1) la sede legale presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell’azienda o trasformazione societaria; 2) il periodo di osservazione per la determinazione del grave danno non può essere superiore a dodici mesi.

Nell’ambito del Protocollo bis sono state inserite ulteriori precisazioni riguardanti l’istituto della revoca e la disciplina del conto dedicato, oltre a precisazioni relative alla concessione che avviene in ordine cronologico, ma può tener conto del differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo. Trovano infine disciplina i casi di modifiche soggettive del beneficiario, prevedendo che in caso di eventuale trasferimento totale o parziale d’azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possano essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante. Tali aspetti si applicano a tutte le domande

effettuate dagli operatori economici a valere sul Protocollo in scadenza al 31 dicembre 2020 e a valere sul Protocollo bis che entrerà in vigore a partire dal 18 gennaio 2021.

Anche relativamente al Protocollo bis vengono confermati in capo a Cassa del Trentino e ad APIAE i medesimi ruoli previsti nell'ambito del Protocollo in scadenza al 31 dicembre 2020.

Per far fronte al fabbisogno ulteriore derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, si ritiene di integrare per la dotazione di risorse dedicata all'intervento con ulteriori 500.000 euro, autorizzando APIAE ad utilizzare le risorse disponibili sul proprio bilancio.

Con il presente provvedimento si propone di approvare "Disposizione Attuative Protocollo Bis - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020" (Allegato B).

Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale. Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Con il presente provvedimento si propone altresì di recepire alcune disposizioni nell'ambito delle Disposizioni Attuative relative al Protocollo in scadenza al 31 dicembre 2020 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii, contenute nell'Allegato C. di cui si propone l'approvazione. In particolare:

- sostituzione del punto 3 della sezione 1 (normativa di riferimento) come segue:
"A seguito della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 21 maggio 2020 (SA.57021) relativa al regime istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato ai sensi dell'art. 54 del DL 34/2020. Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale. Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".";
- integrazione della lettera a) del punto 1 della sezione 3 (requisiti di ammissione a contributo) mediante l'introduzione del seguente periodo dopo le parole "24 marzo 2020;":
"la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;";
- introduzione della lettera v bis) nel punto 2 della sezione 3 (requisiti di ammissione a contributo) contenente il seguente periodo:

“nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell’azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.”

- integrazione del punto 2 della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) mediante l’introduzione del seguente periodo dopo le parole “FSTAA,”:
“tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l’iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.”;
- integrazione del punto 5 della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) mediante l’introduzione del seguente periodo dopo le parole “di riferimento”:
“e in caso di cessazioni che comportino l’estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell’impresa).”;
- introduzione del punto 5 bis della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) contenente il seguente periodo:
“A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d’azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante.”;
- introduzione del punto 5 ter della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) contenente il seguente periodo:
“Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell’Unione Europea.”;
- sostituzione del punto 1 della sezione 7 (controlli successivi) come segue:
“La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Protocollo.”.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n.2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.i.;
- visto l’Allegato A. “Protocollo d’intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino”;
- visto l’Allegato B. “Disposizione Attuative Protocollo Bis - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”;

- visto l'Allegato C. "Disposizioni Attuative - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020";
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il "Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino" (Protocollo bis), di cui all'Allegato A. parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'Allegato A. del punto 1, ivi comprese le verifiche successive;
3. di consentire la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di mutuo e il prolungamento della durata dei mutui nei termini indicati in premessa, relativamente ai fondi di rotazione mista pubblico privata di cui alla deliberazione n. 2168/2013;
4. di stabilire che quanto previsto dal precedente punto si applichi anche alle operazioni di finanziamento che siano già state oggetto di sospensione, escludendo invece le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che non sono state pagate per insolvenza, le quali non possono essere sanate con concessione di moratoria a posteriori. Le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che per effetto dei precedenti accordi sulla moratoria sono state posticipate al 30 settembre 2020 e pagate non possano più essere fatte oggetto di sospensione. Per i mutui che si trovano in questa condizione può comunque essere richiesta la sospensione per la rata con scadenza al 31 dicembre 2020. Se invece le stesse non sono state pagate al 30 settembre 2020, la parte mutuataria può richiedere il ripristino della normale cadenza semestrale delle rate ed ottenere quindi la sospensione delle due rate originariamente scadenti al 30 giugno 2020 (poi posticipata al 30 settembre 2020, ma non pagata) e al 31 dicembre 2020;
5. di approvare l'Allegato B., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente "Disposizione Attuative Protocollo Bis - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020";
6. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Disposizione Attuative - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii. come segue:
 - sostituzione del punto 3 della sezione 1 (normativa di riferimento) come segue:
"A seguito della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 21 maggio 2020 (SA.57021) relativa al regime istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato ai sensi dell'art. 54 del DL 34/2020. Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale.

Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".»;

- integrazione della lettera a) del punto 1 della sezione 3 (requisiti di ammissione a contributo) mediante l'introduzione del seguente periodo dopo le parole "24 marzo 2020;":
"la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;";
- introduzione della lettera v bis) nel punto 2 della sezione 3 (requisiti di ammissione a contributo) contenente il seguente periodo:
"nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota."
- integrazione del punto 2 della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) mediante l'introduzione del seguente periodo dopo le parole "FSTAA,":
"tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.";
- integrazione del punto 5 della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) mediante l'introduzione del seguente periodo dopo le parole "di riferimento":
"e in caso di cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell'impresa).";
- introduzione del punto 5 bis della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) contenente il seguente periodo:
"A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante.";
- introduzione del punto 5 ter della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) contenente il seguente periodo:
"Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea.";
- sostituzione del punto 1 della sezione 7 (controlli successivi) come segue:
"La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Protocollo."

7. di approvare l'Allegato C., contenente "Disposizioni Attuative - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'Allegato A approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 392/2020 e ss.mm.ii., in quanto recepisce le modifiche illustrate al precedente punto 6, dando atto che lo stesso si applica anche

a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti in quanto le disposizioni modificate sono più favorevoli o hanno carattere di specificazione;

8. di stabilire che il Protocollo bis e le condizioni ivi previste entreranno in vigore a partire dal 18 gennaio 2021;
9. di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati da APIAE secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande raccolte attraverso apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse disponibili, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo;
10. di autorizzare APIAE a far fronte alla concessione dei contributi in conto interessi avvalendosi delle risorse disponibili sul proprio bilancio per un importo aggiuntivo di euro 500.000;
11. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato a sottoscrivere il Protocollo bis allegato al presente provvedimento, autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al testo che si renderanno necessarie al momento della sottoscrizione;
12. di demandare a Cassa del Trentino S.p.A. gli adempimenti per la presa d'atto e accettazione del Protocollo bis da parte degli operatori finanziari già aderenti al Protocollo;
13. di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione della modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione delle misure previste nel Protocollo bis;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Protocollo bis

002 Allegato B - Criteri protocollo bis

003 Allegato C - Criteri protocollo

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



Allegato A.

PROTOCOLLO D'INTESA bis

TRA

Provincia autonoma di Trento,
Cassa del Trentino S.p.A.

e

Banche, Intermediari finanziari e Confidi
aderenti

**per il contenimento degli effetti negativi
causati dal perdurare dell'emergenza
sanitaria COVID-19 e la promozione della
ripresa economica del Trentino**



PREMESSO CHE

- i. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ii. con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 (sei) mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 al 31 gennaio 2021;
- iii. con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale;
- iv. a livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- v. a livello provinciale sono stati previsti una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino. In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'art. 11 prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID- 19 per durate fino a



24 mesi a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia;

vi. la Provincia autonoma di Trento ("**Provincia**"), a seguito dei confronti avuti con il Coordinamento imprenditori e quindi del Tavolo del Credito, ha approvato con deliberazione n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii , lo schema di Protocollo da promuovere e perfezionare con Cassa del Trentino S.p.A., banche, intermediari finanziari e Confidi e i criteri attuativi del citato art. 11;

vii: per promuovere un intervento coordinato tra Provincia e sistema del credito per favorire il ripristino delle attività produttive ed agevolare il ritorno alla normalità della popolazione, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, è stato perfezionato il Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo**");

viii. al Protocollo hanno aderito, oltre Cassa del Trentino, numerose banche e i Confidi presenti sul territorio; in data 1° aprile 2020 è stata resa operativa una piattaforma informatica ("**Piattaforma**") da utilizzare per la presentazione delle domande e per monitorare l'andamento delle misure. Con successive deliberazioni (DGP 9 aprile 2020, n. 461 – DGP 24 aprile 2020, n. 523 – DGP 17 luglio 2020, n. 1027) venivano apportate alcune integrazioni e precisazioni al Protocollo conseguentemente anche all'evoluzione della normativa nazionale;

ix. il perdurare della pandemia e le misure di contrasto stanno incidendo notevolmente sulle attività economiche del territorio provinciale, pertanto al fine di promuovere un intervento sempre più efficiente e che sia in grado di operare in piena sinergia con gli strumenti di recente attivati dal Governo nazionale si rende, dunque, necessario estendere oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 le misure previste nel Protocollo 2020 adottando un un "**Protocollo bis**" con Cassa del Trentino, Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige e Confidi operanti sul territorio;

x. visto il DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, agli artt. 65 e 77, posticipa il termine delle moratorie concesse ai sensi dell'art. 56 del Decreto Cura Italia (DL n. 18/20) dal 30 settembre 2020 al



31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico). La norma dispone, tra l'altro, l'allungamento automatico delle moratorie senza alcuna formalità, fatta salva l'eventuale rinuncia da comunicare alla banca;

xi. preso atto di quanto disposto dal disegno di legge bilancio dello Stato 2021, che all'art. 40 dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con conseguente rifinanziamento, in linea con la nuova tempistica del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;

xii. preso atto che, a seguito della c.d. "seconda ondata della pandemia COVID-19" che determina ulteriori effetti negativi anche sull'economia locale, la Provincia - in aggiunta allo stanziamento di euro 4 milioni previsto con il Protocollo - ha autorizzato la spesa di ulteriori Euro 500.000,00;

xiii. conseguentemente al mutato quadro normativo di riferimento, che ha ampliato alcune forme di intervento del Governo a favore degli Operatori economici colpiti dagli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 e la DGP n. ... del 22 dicembre 2020 relativa all'approvazione dello schema del Protocollo bis per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

CASSA DEL TRENTO S.P.A.,

BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI ADERENTI ("PARTI")

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO

Al fine di promuovere una tempestiva ed efficace risposta agli effetti del perdurare dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le banche, gli intermediari finanziari, il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed i Confidi ("**Soggetti aderenti**"), concordano -



ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per favorire il ripristino delle attività produttive, nonché per promuovere e sostenere la ripresa dell'economia locale e l'occupazione in Trentino ("**Protocollo bis**").

2. BENEFICIARI

Le misure del Protocollo trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - ("**Operatore economico**") e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del **24 marzo 2020**; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e per massimo dodici mesi ("**Periodo di osservazione**");
- (iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

L'impatto negativo di cui al precedente sub. (ii.) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di



- osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.

I soggetti aderenti, gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo continuano ad avvalersi della Piattaforma Informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia.

L'inserimento della domanda in piattaforma non esaurisce le attività che l'Operatore economico deve effettuare per ottenere la concessione della misura di cui all'art. 5, considerato che la normativa che regola i rapporti tra Banche, Confidi e Operatore economico richiede l'acquisizione da parte degli intermediari finanziari di documentazione specifica.

La domanda di attivazione della misura prevista dall'art. 5 ("Plafond Ripresa Trentino") - attraverso la Piattaforma ed elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione - prevede la dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti sub. (i.) e sub (ii.); è rimessa alla banca / intermediario finanziario attivato la verifica circa il requisito di cui al sub (iii.). Al ricorrere dei tre requisiti di cui sopra l'Operatore economico potrà beneficiare delle misure di cui al successivo art. 3 ("**Beneficiario**").

La Giunta provinciale si riserva la facoltà di meglio precisare / integrare, con apposito provvedimento, gli eventi che danno evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria (sub. ii.); sarà cura della Provincia trasmettere tempestivamente ai Soggetti aderenti copia del provvedimento adottato via PEC.

3. MISURE



Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla opportunità / necessità di rendere immediatamente operativi i seguenti strumenti:

- i. sospensione delle rate con allungamento del piano di ammortamento per pari durata, ovvero rinegoziazione di operazioni in essere;
- ii. attivazione di linee di finanziamenti a favore dei Beneficiari;
- iii. supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici.

Entro 5 (cinque) giorni dalla adesione al presente Protocollo, Banche ed Intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di attivare le misure di cui al precedente comma anche nel corso del 2021 ed in particolare fino al termine del 30 giugno 2021.

Trovano diretta ed automatica applicazione ai Beneficiari le misure di maggior favore eventualmente introdotte dalla normativa nazionale rispetto a quelle del Protocollo (ad es. maggiori durate per rimborso finanziamenti, allungamento durate delle moratorie, ecc.). Laddove l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI prevedesse vincoli, limitazioni o condizioni non disciplinati dal Protocollo, al fine di assicurare l'accesso ed il mantenimento della garanzia del citato Fondo Centrale gli stessi integreranno e completeranno il presente Protocollo. Le Banche pertanto potranno automaticamente applicare tali regole, senza necessità di preventivo assenso della Provincia autonoma di Trento e senza pregiudizio per i benefici acquisiti dagli Operatori economici in forza del Protocollo.

4. SOSPENSIONE RATE O RINEGOZIAZIONE

4.A. Banche ed Intermediari finanziari possono riconoscere ai Beneficiari che abbiano fatto richiesta ai sensi del Protocollo previgente o che ne facciano specifica richiesta la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del **31 gennaio 2020** - consentendo l'opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale - sino al dodicesimo mese dalla data di concessione e, comunque, nel rispetto della tempistica e dei limiti massimi consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di emergenza sanitaria COVID-19 o dagli accordi tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario per tutte le rate comprese nei seguenti periodi:



- (i.) per moratorie concesse ai Beneficiari che presentano i requisiti di accesso alle misure previste dall'art. 56 del D.L. n. 18/2020, come convertito dalla L. n. 26/2020, la sospensione può ricomprendere le rate con scadenza entro il 31.01.2021 per aziende operanti in qualsiasi settore, o entro il 31.03.2021 per le sole società operanti nel settore turistico, meglio individuate con i codici Ateco 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 79.11, 79.12, 79.90. Le predette scadenze dei periodi di moratoria sono state determinate dal D.L. n. 104/2020 come convertito dalla L. n. 126/2020 e in caso di ulteriore proroga delle stesse in forza di futuri provvedimenti normativi, tali proroghe si intendono automaticamente recepite anche nel presente Protocollo;
- (ii.) per moratorie concesse ai Beneficiari che presentano i requisiti di accesso alle misure previste nell'Accordo tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche del 15.11.2018, successivamente integrato con Addendum del 06.03.2020 e con ulteriore Addendum del 21.05.2020, la sospensione può ricomprendere le rate con scadenza nei 12 mesi successivi alla data di concessione della moratoria;
- (iii.) per moratorie concesse a soggetti che presentano i requisiti di accesso al beneficio previsti da iniziative di supporto definite in via autonoma dalle singole Banche o Gruppi bancari, la sospensione può ricomprendere il più alto numero di rate previsto da tali iniziative, per durate anche superiori ai 12 mesi previsti dall'Accordo ABI citato al punto precedente.

4.B. In alternativa alla misura di cui sopra, Banche e Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, possono riconoscere agli Operatori economici che presentano i requisiti per accedere ai benefici previsti dall'Accordo tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche del 15.11.2018, come successivamente integrato con Addendum del 06.03.2020 e con ulteriore Addendum del 21.05.2020, la rinegoziazione dei mutui mediante l'allungamento della durata del piano di ammortamento. Tale allungamento è ammesso fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento alla data della presentazione della domanda, mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario.

È facoltà di banche ed intermediari finanziari ammettere alle misure di cui al presente Punto anche le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa la sospensione o l'allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.

Con riferimento alle rate scadute entro il 31 marzo 2020, nelle more dell'attivazione e della piena operatività della piattaforma, Banche ed intermediari finanziari possono accordarne - in conseguenza degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 - la



sospensione del pagamento, anche con riferimento alla sola quota capitale, purché la sospensione sia concessa entro il 30 aprile 2020.

4.C Con riferimento ai “fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese”, disciplinati con DGP n. 2168/2013 e s.m.i., la sospensione del rimborso della quota capitale è consentita, su richiesta degli operatori interessati, anche ai mutui stipulati ai sensi di quest’ultimo strumento, consentendo la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di mutuo con scadenza il 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 unitamente al prolungamento della durata dei mutui mediante aggiunta di due rate semestrale di capitale ed interessi in coda al piano di ammortamento, anche oltre la durata complessiva massima di 15 anni prevista per lo strumento, a condizione che:

- a) sia rispettata la scadenza ultima del 30 giugno 2031 dei piani di ammortamento;
- b) gli eventuali ulteriori interessi che l’impresa debba corrispondere per il periodo di prolungamento non possono essere oggetto di agevolazione e, in generale, l’entità delle risorse concesse a ciascuna impresa non può subire incrementi a seguito delle operazioni consentite.

Quanto sopra trova applicazione anche alle operazioni di finanziamento che siano già state oggetto di sospensione. Sono escluse invece le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che non sono state pagate per insolvenza, le quali non possono essere sanate con concessione di moratoria a posteriori.

Le rate con scadenza 30.06.2020 che per effetto dei precedenti accordi sulla moratoria sono state posticipate al 30.09.2020 e pagate non possono più essere fatte oggetto di sospensione. Per i mutui che si trovano in questa condizione può comunque essere richiesta la sospensione per la rata con scadenza al 31 dicembre 2020.

Se invece le stesse non sono state pagate al 30 settembre 2020, la parte mutuataria può richiedere il ripristino della normale cadenza semestrale delle rate ed ottenere quindi la sospensione delle due rate originariamente scadenti al 30 giugno 2020 (poi posticipata al 30 settembre 2020, ma non pagata) e al 31 dicembre 2020.

5. PLAFOND RIPRESA TRENTO

Con l’approvazione del disegno di legge di bilancio 2021 nei termini indicati al punto xi delle premesse, Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dalla



data del 18 gennaio 2021 e comunque previa adesione del Protocollo e sino al **30 giugno 2021** - linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi, per concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile) per l'emergenza COVID-19 ("**Plafond Ripresa Trentino**"). Ferma restando in via esclusiva in capo a Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento ed alla sussistenza del requisito di cui al sub. iii. dell'art. 2., gli stessi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1 – Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 300.000, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni poste per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) del D.L. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020 e comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole. Il sopracitato importo viene incrementato fino al 50% qualora l'Operatore economico manifesti l'esigenza di liquidità aggiuntiva per anticipare, alla fine di ogni periodo di paga ai dipendenti aventi diritto, i trattamenti previsti dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, certificando tale esigenza tramite specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 72 mesi (successivo sub. viii), e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;



- (vi.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,40%** interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza dei 24 mesi, o direttamente al momento della stipula, le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 4 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero. In caso di allungamento, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 - Per gli Operatori economici che per forma giuridica / specifica operatività non possono essere soci dei Confidi ovvero che intendano procedere celermente senza fare ricorso a garanzie ex Legge 5 giugno 2020, n. 40, si prevede la seguente tipologia di finanziamento di importo minore:

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 30.000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 120 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento, e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,60%** e comunque non superiore al tasso massimo definito ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, così come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire, anche al momento della stipula iniziale del mutuo, una rateizzazione del



rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 8 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis – Per gli Operatori economici che hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020, come convertito dalla L. n. 40/2020, è prevista la possibilità di richiedere finanziamenti che abbiano tutte le caratteristiche contrattuali ed economiche previste per il Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2, ma assistiti anche dalla garanzia del 100% rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI.

Considerato che per norma di legge il Fondo Centrale di Garanzia PMI non fornisce garanzie pubbliche dirette sui finanziamenti erogati dal sistema bancario alle PMI operanti in ATECO A (agricoltura, silvicoltura e pesca/itticoltura), per le quali è possibile solo la controgaranzia/riassicurazione ad un “confidi agricolo” (Cooperfidi), al fine di beneficiare della garanzia al 100% sui prestiti di cui all’art. 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, così come risultante a seguito della conversione nella Legge 5 giugno 2020, n. 4, qualora l’Operatore Economico richiedente sia impresa agricola, sarà previsto l’intervento del Confidi “Cooperfidi”.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3 – Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 300.000 / Euro 1.250.000, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni poste per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lettera d) del D.L. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020 e, comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell’esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell’esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l’operatore economico non sia tenuto all’approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell’anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole;
- (ii.) durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 72 mesi (successivo sub.



- viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento, e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) oneri di istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 2.500 , ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
 - (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
 - (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
 - (vi.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,85%**, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
 - (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
 - (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire, anche al momento della stipula iniziale del mutuo, una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 4 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero. In caso di allungamento, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino FSTAA – Di seguito le principali caratteristiche dei finanziamenti (mini-bond, *direct lending*, ecc.) del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, che potranno essere richiesti previa conferma circa disponibilità del relativo Plafond da parte di Finint:

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 600.000 / 1.500.000 e comunque non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019);
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima fino al 31.12.25 (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra FSTAA e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento;
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti con possibile intervento dei



- Confidi nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione a condizioni da concordare, tenendo anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per i termini indicati dalla Legge;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 2.500, ad esclusione di oneri fiscali / tributari;
 - (v.) oneri fiscali / tributari: opzione per imposta sostitutiva obbligatoria (pari allo 0,25% dell'importo erogato, da liquidare una tantum all'erogazione);
 - (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
 - (vii.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: 0,85%, interessi corrisposti in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
 - (viii.) opzione di allungamento: FSTAA ed Operatore economico potranno concordare una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento fino al 31.12.25 a condizioni da concordare; in tal caso, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Per i finanziamenti concessi a valere su tutte le Misure del Plafond Ripresa Trentino le Banche, limitatamente alla quota non coperta dalla Garanzia del Confidi ai sensi dell'art. 7, potranno chiedere all'Operatore economico una garanzia aggiuntiva, fermo restando che il limite complessivo delle garanzie non potrà eccedere il 100% del valore del finanziamento concesso.

Gli Operatori Economici che hanno già ottenuto un finanziamento "Plafond Ripresa Trentino" in virtù del Protocollo approvato con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 e da ultimo modificato/integrato con deliberazione 1027 del 17 luglio 2020, hanno la facoltà di richiedere agli istituti bancari un nuovo finanziamento integrativo a completamento dell'importo massimo previsto per ciascuna linea di finanziamento. Anche in tal caso è previsto il contributo provinciale in conto interessi di cui all'art. 6 differenziato per ciascuna linea di finanziamento e la domanda sarà gestita nell'ambito della Piattaforma.

5.BIS DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL PLAFOND RIPRESA TRENTO

Le linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino di cui al precedente art. 5 sono rese disponibili dai Soggetti aderenti al fine di concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di



debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile) per l'emergenza COVID-19. A tal fine si precisa che:

- i. l'attivazione, a decorrere dal 1° marzo 2020 (a valere sul Protocollo) e a decorrere dal 18 gennaio 2021 (a valere sul Protocollo bis), di Linee di liquidità, nelle more del perfezionamento dei relativi atti, non preclude l'accesso ai benefici dello stesso; pertanto, le linee di finanziamento attivate ai sensi del Protocollo/Protocollo bis possono essere utilizzate per estinguere (in tutto o in parte) le predette Linee di liquidità, in qualsiasi forma tecnica attivate;
- ii. non è ammesso l'utilizzo della linea di finanziamento ottenuta ai sensi del Protocollo e del Protocollo bis per estinguere linee di credito o mutui in essere prima del 1° marzo 2020, in quanto non riconducibili all'emergenza che i Protocolli intendono fronteggiare. Per monitorare e vincolare il corretto utilizzo da parte dell'Operatore economico della linea di finanziamento concessa a valere sul Fondo Ripresa Trentino, le Banche provvedono ad accreditare l'intero importo su apposito Conto dedicato senza oneri bancari (fatti salvi oneri fiscali/tributari), dal quale l'Operatore economico – sotto la propria responsabilità – potrà effettuare esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile. Le somme del Plafond Ripresa Trentino FSTAA saranno accreditate presso un conto intrattenuto dal Beneficiario con un banca di proprio riferimento; resta inteso che l'Operatore economico – sotto la propria responsabilità – potrà effettuare con le risorse del Plafond Ripresa Trentino FSTAA esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile;
- iii. una volta completato l'utilizzo delle somme derivanti dall'erogazione del prestito a valere sul Plafond Ripresa Trentino, viene meno la ragion d'essere del Conto dedicato di cui al precedente sub. ii. (verificare il corretto utilizzo delle somme) ed il conto potrà, quindi, essere estinto.

In relazione al precedente art. 5 sub viii. – opzione di allungamento, si precisa che il contributo in conto interessi della PAT è limitato ad un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche tecniche delle linee di finanziamento/strumenti finanziari offerti dai Soggetti aderenti agli Operatori



economici per le finalità che si prefigge il Protocollo.

Per il periodo di 24 mesi assistito da contributo in conto interessi della PAT il mutuo non può essere estinto o decurtato anticipatamente (fatte salve le ipotesi di cessazione d'azienda che comporteranno altresì la revoca il contributo provinciale). In caso di esercizio dell'opzione per la rateizzazione successiva al 24° mese, l'Operatore economico ha facoltà di decurtare o estinguere il debito anticipatamente, senza addebito di alcun onere.

6. CONTRIBUTI PER OPERAZIONI A VALERE SUL PLAFOND RIPRESA TRENTO

I Beneficiari che attiveranno:

- linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti
- linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige

riceveranno un contributo annuo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti. Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore ovvero per il FSTAA sul conto corrente presso cui è stato accreditato il finanziamento e riportati nella comunicazione di avvenuta erogazione (rinvio a "Procedura").

Il contributo provinciale coprirà gli interessi passivi corrisposti dagli Operatori Economici alle Banche / Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige per un importo pari a:

- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: **massimo 0,40% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2bis: **massimo 0,60% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: **massimo 0,35% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario);
- Plafond Ripresa Trentino FSTAA: **massimo 0,35% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario).

In ogni caso, il contributo in conto interessi della Provincia è limitato i.) agli interessi effettivamente dovuti dall'Operatore Economico e ii.) ai primi 24 mesi a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.



A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante. In tali casi banche e intermediari finanziari si impegnano a comunicare ad APIAE, anche tramite Piattaforma informatica, le informazioni necessarie e rilevanti.

Banche e Intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente ad APIAE - anche tramite piattaforma informatica - eventuali mancati pagamenti degli interessi ed a segnalare eventuali cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento per la conseguente revoca del contributo. In tal caso APIAE procederà alla revoca del contributo provinciale.

Qualora nell'attivazione del Plafond Ripresa Trentino ricorrano i presupposti per operare nel perimetro delineato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 e s.m.i., Banche e Confidi collaboreranno al fine di promuovere l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI oltre la percentuale dell'80%.

Procedura – Al fine di assicurare la massima celerità nell'attivazione delle misure del Protocollo, l'Operatore economico interessato dovrà presentare a Banca / Intermediario finanziario / FSTAA aderente, Provincia, e Confidi, apposita domanda attraverso la piattaforma; nella stessa domanda, oltre ad indicare la Misura che intende attivare, dovrà:

1. dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui ai sub. (i.) e (ii.) del punto 2.;
2. allegare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi regolarmente approvati, ovvero delle dichiarazioni fiscali o dichiarazioni IVA sempre riferite ai medesimi esercizi ovvero delle dichiarazioni LIPE per operazioni attivate nell'anno 2019.

La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, al termine della propria istruttoria, comunica tramite Piattaforma al Confidi l'esito, positivo o negativo; per assicurare la massima celerità, può allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell'analisi. La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, avuta comunicazione dell'approvazione dell'operazione da parte del Confidi, provvede all'erogazione delle risorse, dandone comunicazione alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino attraverso la compilazione degli appositi campi all'interno della piattaforma informatica. Per la misura "Plafond Ripresa Trentino Banche 2 e 2bis" la Banca effettua direttamente le sue valutazioni, senza intervento dei Confidi, e comunica -



attraverso la compilazione degli appositi campi all'interno della piattaforma informatica - l'esito direttamente alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino. In tale comunicazione, oltre all'avvenuta erogazione, si dovranno riportare le seguenti informazioni: (I) attestazione che l'operatore economico non risulti, al 31 dicembre 2019, classificato tra i debitori con crediti deteriorati; (II) importo del finanziamento e data di erogazione; (III) tasso fisso dell'operazione (nel limite massimo sopra riportato); (IV) ammontare degli interessi passivi; (V) tipologia di intervento del Confidi o, per i finanziamenti ove non è attivato l'intervento dei Confidi, eventuale forma di tutela richiesta dalla banca; (VI) coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato o cointestato al Beneficiario ove accreditare il contributo in conto interessi. La Provincia procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi la cui liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata allo svolgimento degli adempimenti di legge.

La Provincia procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici a mezzo della piattaforma informatica, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti ed inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione all'Operatore economico interessato, così come del provvedimento finale.

7. INTERVENTO DEI CONFIDI

In relazione alla Misura i. dell'art. 3 (Sospensione rate o Rinegoziazione), qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Confidi, quest'ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese. Nel caso in cui la rinegoziazione sia accompagnata da nuovo finanziamento che preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, il nuovo finanziamento è assistito da garanzia del Confidi nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione.

In relazione alla Misura ii. dell'art. 3 (Plafond Ripresa Trentino), i Confidi, una volta



completata positivamente l'istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione al finanziamento concesso ai Beneficiari, nonché ad attivare l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione. Ferma restando l'esclusione del rilascio di garanzie in favore delle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze", una volta attivata l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI in relazione alle previsioni di cui all'art. 13 del DL n. 23/2000, il Confidi si impegna a valutare il proprio intervento anche a favore degli operatori economici che presentino, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020, nonché ad altre situazioni specificatamente indicate nel citato art. 13 (imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della Legge fallimentare, ecc.).

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino al FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 18/2020.

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell'importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia.

Al fine di assicurare la massima celerità, le Banche hanno la facoltà di adottare i propri provvedimenti di erogazione fin dal momento della comunicazione di avvenuta delibera di concessione della garanzia da parte del Confidi e quindi anche nelle more della comunicazione di accettazione dell'intervento da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI, rimanendo efficace la garanzia del Confidi nel rispetto delle convenzioni in essere.

8. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA



I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di sospensione delle rate / rinegoziazione (precedente art. 4.), di finanziamenti a valere sul Plafond Ripresa Trentino (precedente art. 5.), di attivazione della garanzia del Confidi (precedente art. 7.).

9. IMPEGNO ALLA PROMOZIONE DI ALTRE INIZIATIVE

I Soggetti aderenti si impegnano a concedere la proroga fino a 120 giorni degli anticipi import in essere, in caso di mancata ricezione della merce per motivazioni direttamente correlate agli effetti del COVID-19.

I Soggetti aderenti si impegnano altresì - una volta adottati i competenti provvedimenti da parte della Giunta provinciale e mediante apposito atto aggiuntivo - a valutare la concessione di ulteriori linee di finanziamento.

10. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del Protocollo, nel costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia, di Cassa del Trentino S.p.A. e dei competenti enti strumentali provinciali, nel monitoraggio degli effetti delle misure di cui al precedente art. 3., nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo.

Cassa del Trentino S.p.A., sulla base delle informazioni acquisite dall'APIAE e da Banche/Intermediari aderenti e FSTAA relativamente alla misura di cui all'art. 4), mediante la comunicazione successiva all'erogazione, nonché delle informazioni desumibili dalla piattaforma informatica, elabora e trasmette alla Provincia un breve **Report semestrale** che conterrà, in particolare, le seguenti informazioni:

- sospensione delle rate / rinegoziazione (art. 4.): numero complessivo delle domande e del relativo esito;
- Plafond Ripresa Trentino (art. 5.): numero di domande e di stipule di finanziamenti, nonché importo complessivo erogato;
- Intervento dei Confidi (art. 7.): numero di domande e numero di garanzie rilasciate;
- contributi in conto interessi complessivamente concessi/erogati

Le informazioni per il monitoraggio di cui all'articolo 4, comprendono anche i dati



relativi alle richieste di sospensione / rinegoziazione presentate prima della piena operatività del Protocollo.

11. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo bis inviano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadel trentino@legalmail.it - l'apposito modulo di adesione allegato. Le banche possono aderire anche per conto di eventuali Società Veicolo delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 e s.m.i.. In caso di variazioni / integrazioni al Protocollo i Soggetti già aderenti saranno chiamati a confermare l'adesione inviando una PEC di presa visione ed accettazione; fino all'invio dell'adesione, rimarranno vigenti per i Soggetti aderenti le disposizioni della versione precedentemente approvata del Protocollo.

12. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

La Provincia individua l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, in attuazione del Protocollo bis. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo bis- gli Operatori economici, nonché le Banche, gli Intermediari finanziari, il FSTAA ed i Confidi aderenti devono inviare alla Provincia dovranno essere prioritariamente gestite mediante utilizzo della piattaforma informatica ovvero indirizzate alla seguente PEC: apiae@pec.provincia.tn.it.

13. DURATA DEL PROTOCOLLO BIS

Gli impegni del Protocollo cessano il **31 luglio 2021**.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Protocollo ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi agli interessati (gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo) comunicati all'altra Parte sono raccolti e



trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti agiscono come autonomi titolari del trattamento dei dati personali e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché i dati personali degli interessati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento del Protocollo medesimo, all'osservanza della legge o di qualsiasi provvedimento di qualsivoglia autorità, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dalle Parti stesse.

Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati adeguata ed esaustiva informativa sul trattamento dei dati personali, oggetto del presente Protocollo.

Per lo svolgimento delle attività di trattamento effettuate utilizzando la Piattaforma informatica <http://ripresatrentino.provincia.tn.it>, ciascuna Parte, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri interessati, designa, con apposito atto, il fornitore incaricato di gestire la piattaforma informatica, quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Fermi gli obblighi di collaborazione tra le Parti ai fini della salvaguardia dei principi di sicurezza, esattezza, integrità e limitazione dei dati personali dei clienti nell'ambito delle attività di trattamento necessarie all'adempimento degli obblighi oggetto del presente Accordo, le Parti si terranno reciprocamente indenni e manlevati con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla Normativa Privacy.

15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come rigorosamente confidenziali tutte le informazioni e/o documenti scambiati con l'altra Parte nell'ambito delle trattative precedenti la sottoscrizione del presente Protocollo. La comunicazione di tali informazioni e/o documenti a terzi è consentita unicamente allo scopo di:

(a) adempiere le obbligazioni previste dal presente Protocollo;



(b) adempiere le obbligazioni espressamente previste dalla Legge, nonché da ordini di Autorità giudiziarie e/o amministrative;

(c) soddisfare i requisiti organizzativi interni delle Parti, derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Trento, 2020

Provincia autonoma di Trento

Il Presidente

Allegato B.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Protocollo Bis

“Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Al fine di supportare gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 è previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 2/2020, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata fino a 24 mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia.
2. Il disposto della citata legge provinciale è organico e complementare a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare dal Titolo III "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario", nonché a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese [...]".
3. A seguito della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 21 maggio 2020 (SA.57021) relativa al regime istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato ai sensi dell'art. 54 del DL 34/2020. Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale. Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. DEFINIZIONI

1. Per operatori economici si intendono i soggetti che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva attiva, senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi ("**Operatori economici**").
2. Per Protocollo bis si intende il protocollo di intesa – perfezionato conseguentemente alla scadenza del protocollo il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020, così come integrato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 461 del 9 aprile 2020, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 523 del 24 aprile 2020, e da ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1027 del 17 luglio 2020 – tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo bis**").

3. REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Possono accedere alla misura urgente di sostegno di cui all'art. 11 della LP n. 2/2020 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
 - b) aver subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale di massimo dodici mesi che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda;
 - c) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.
2. L'impatto negativo di cui al punto sub b) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:
 - i) riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - ii) riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - iii) riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel periodo di osservazione (da intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di osservazione) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - iv) riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - v) nel solo caso di operatori economici operanti da meno di un anno il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020;
 - vi) nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.
3. È fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di individuare, con eventuale successivo apposito provvedimento, ulteriori eventi che diano evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria.

4. MISURA DEL CONTRIBUTO

1. È previsto un contributo in conto interessi da parte della Provincia su linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino, anche assistite da apposita garanzia, accordate agli Operatori economici dalle Banche/Intermediari finanziari/Fondo Strategico Trentino Alto Adige (“FSTAA”) aderenti al Protocollo bis. In particolare, all’art. 5 del Protocollo bis si prevede che banche, intermediari finanziari e FSTAA aderenti rendano disponibili, anche con garanzia Confidi, risorse agli Operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza COVID-19 (c.d. “**Plafond Ripresa Trentino**”).
2. Circa le modalità di attivazione del Plafond Ripresa Trentino, nel Protocollo bis si prevede la seguente segmentazione delle misure finanziarie:
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per Beneficiari aderenti ai Confidi;
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per Beneficiari NON aderenti ai Confidi o che intendano procedere celermente senza fare ricorso a garanzie ex Legge 5 giugno 2020, n. 40; qualora dall’istruttoria della Banca emerga la necessità di attivare la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del DL 8 aprile 2020, n. 23, così come risultante a seguito della conversione nella L 40/2020, la linea è denominata Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis.
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con attivazione della garanzia dei Confidi;
 - Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.

Di seguito le caratteristiche principali degli strumenti finanziari:

Linea di finanziamento	Operatore economico	Importo max finanziamento (€)	Durata base (mesi)	Durata massima (anni)	Tasso fisso max primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
BANCHE 1	Con garanzia Confidi	300.000(*)	24	6	0,40%	0,40%
BANCHE 2	Senza garanzia Confidi	30.000	24	10	0,60%	0,60%
	Con garanzia FCG [°] (“2 bis”)	30.000	24	10	0,60%	0,60%
BANCHE 3	Con garanzia Confidi	300.000 - 1.250.000	24	6	0,85%	0,35%
FSTAA	Imprese più strutturate	600.000 - 1.500.000	24	fino al 31.12.25	0,85%	0,35%

(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 D.L. 18/2020

(°) Con garanzia Cooperfidi se operatore economico agricolo

3. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,40%);
4. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2bis: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,60%)
5. Nel caso di finanziamenti rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,35% – rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale;
6. Nel caso di finanziamenti del Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FSTAA): il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,35% – rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale.
7. Il contributo in conto interessi è determinato sulla base sull'ammontare totale della linea di finanziamento erogata da Banche/Intermediari Finanziari/FSTAA.
8. Il contributo in conto interessi è limitato ad un periodo di 24 mesi.
9. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda relativa alle linee di finanziamento Plafond Ripresa Trentino deve essere presentata, previa adesione al Protocollo bis dell'operatore finanziario che si intende attivare, dall'Operatore Economico o da un suo delegato - entro il 30 giugno 2021 ore 17 - mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.
2. Le domande sono presentate a cura degli Operatori Economici direttamente alle Banche / Intermediari finanziari / FSTAA, Provincia e, per conoscenza, ai Confidi nel caso di attivazione di garanzia, contestualmente alla richiesta della concessione della linea di finanziamento, secondo quanto previsto nello schema di Protocollo bis e utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Provincia.
3. La domanda di attivazione della misura è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettera a) e b).
4. È consentita per ciascun Operatore economico la presentazione di una sola domanda a valere sul Protocollo bis.
5. La Banca / l'Intermediario finanziario / il FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa autonoma istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca / Intermediario finanziario / FSTAA. La Banca / l'Intermediario finanziario / FSTAA procede all'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore Economico, dandone comunicazione a Confidi e alla Provincia (APIAE).
6. Se la linea di finanziamento non è assistita da garanzia Confidi, la Banca/l'Intermediario finanziario/FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo la Banca/Intermediario finanziario/FSTAA procede all'erogazione e ne dà comunicazione alla Provincia (APIAE) che procede ai sensi del successivo paragrafo 6.

7. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo bis e la Provincia avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma consente di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure.

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

1. Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta erogazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5, la Provincia (APIAE) procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo in conto interessi da erogarsi in unica soluzione alla scadenza del 12° mese.
2. La concessione del contributo da parte della Provincia (APIAE) avviene in ordine cronologico, in base all'ordine di arrivo della comunicazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5 relativa all'avvenuta erogazione del finanziamento, da parte delle Banche/Intermediari finanziari/FSTAA, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.
3. La liquidazione del contributo in conto interessi è subordinata all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari sussistenti in capo alla PAT.
4. Il contributo in conto interessi sarà versato sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la banca/intermediario finanziario.
5. APIAE procederà con la revoca del contributo qualora l'operatore economico non provveda al pagamento degli interessi all'istituto bancario/finanziario di riferimento e in caso di cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell'impresa).
6. A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante.
7. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea.

7. CONTROLLI SUCCESSIVI

1. La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di finanziamento a valere del Protocollo in scadenza al 31 dicembre 2020 e a valere sul Protocollo bis.
2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Per tutto quanto altro non previsto nelle presenti disposizioni attuative si rinvia a quanto previsto nel Protocollo bis.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

“Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Al fine di supportare gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 è previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 2/2020, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata fino a 24 mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia.
2. Il disposto della citata legge provinciale è organico e complementare a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare dal Titolo III "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario", nonché a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese [...]".
3. A seguito della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 21 maggio 2020 (SA.57021) relativa al regime istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato ai sensi dell'art. 54 del DL 34/2020. Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale. Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. DEFINIZIONI

1. Per operatori economici si intendono i soggetti che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva attiva, senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi ("**Operatori economici**").
2. Per protocollo si intende il protocollo di intesa - il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.392 del 25 marzo 2020, così come integrato dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 461 del 9 aprile 2020 e da ultimo dalla Deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2020 - tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo**").

3. REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Possono accedere alla misura urgente di sostegno di cui all'art. 11 della LP n. 2/2020 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
 - b) aver subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda;
 - c) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
2. L'impatto negativo di cui al punto sub b) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:
 - i) riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - ii) riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - iii) riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel periodo di osservazione (da intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di osservazione) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - iv) riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - v) nel solo caso di operatori economici operanti da meno di un anno il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.
 - v bis) nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.
3. È fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di individuare, con eventuale successivo apposito provvedimento, ulteriori eventi che diano evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria.

4. MISURA DEL CONTRIBUTO

1. E' previsto un contributo in conto interessi da parte della Provincia su linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino, anche assistite da apposita garanzia, accordate agli Operatori economici dalle Banche/Intermediari finanziari/Fondo Strategico Trentino Alto Adige ("**FSTAA**") aderenti al Protocollo. In particolare, all'art. 5 del Protocollo si prevede che banche, intermediari finanziari e FSTAA aderenti rendano disponibili, anche con garanzia Confidi, risorse agli Operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza COVID-19 (c.d. "**Plafond Ripresa Trentino**").
2. Circa le modalità di attivazione del Plafond Ripresa Trentino, nel Protocollo si prevede la seguente segmentazione delle misure finanziarie:
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per Beneficiari aderenti ai Confidi;
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per Beneficiari NON aderenti ai Confidi o che intendano procedere celermente senza fare ricorso a garanzie ex Legge 5 giugno 2020, n. 40; qualora dall'istruttoria della Banca emerga la necessità di attivare la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del DL 8 aprile 2020, n. 23, così come risultante a seguito della conversione nella L 40/2020, la linea è denominata Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis; qualora dal complesso quadro regolamentare in evoluzione dovesse emergere la non cumulabilità tra i benefici ex art. 13, comma 1, lett. m.) del DL n. 23/2020 così come risultante a seguito della conversione nella L 40/2020, che prevedono la garanzia al 100% per linee di credito non superiori a 25mila euro, e i benefici di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, che prevedono l'abbattimento degli interessi sulle linee di credito disciplinate dal Protocollo di cui al presente provvedimento, sarà disposta la non spettanza/decadenza dell'Operatore economico dal beneficio della misura provinciale.
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con attivazione della garanzia dei Confidi;
 - Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.

Di seguito le caratteristiche principali degli strumenti finanziari:

Linea di finanziamento	Operatore economico	Importo massimo del finanziamento	Durata base (mesi)	Durata massima (anni)	Tasso fisso max primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
BANCHE 1	Con garanzia Confidi	300.000(*)	24	6	0,40%	0,40%
		(comunque non più del 50% del fatturato)				
BANCHE 2	Senza garanzia Confidi	25.000		6	0,60%	
			24			0,60%
	Con garanzia FCG° ("2 bis")	30.000		10	0,60%	

(comunque non più del 25% del fatturato)						
BANCHE 3	Con garanzia Confidi	300.000 - 1.250.000	24	6	0,90%	0,40%
(comunque non più del 50% del fatturato)						
FSTAA	Imprese più strutturate	600.000 - 1.500.000	24	4/5	0,90%	0,40%
(comunque non più del 50% del fatturato)						

(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 D.L. 18/2020

(°) Con garanzia Cooperfidi se operatore economico agricolo

3. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,40%).
4. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2 bis: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,60%).
5. Nel caso di finanziamenti rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,40% - rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale;
6. Nel caso di finanziamenti del Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FSTAA): il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,40% - rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale.
7. Il contributo in conto interessi è determinato sulla base sull'ammontare totale della linea di finanziamento erogata da Banche/Intermediari Finanziari/FSTAA.
8. Il contributo in conto interessi è limitato ad un periodo di 24 mesi.
9. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La presentazione delle domande da parte degli Operatori economici relative al finanziamento rientrante nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3 è fissata dalla data del **4 maggio 2020**, e comunque previa adesione al Protocollo dell'operatore finanziario che si intende attivare, e fino al **31 dicembre 2020**.
2. Le domande sono presentate a cura degli Operatori Economici direttamente alle Banche / Intermediari finanziari / FSTAA, Provincia e, per conoscenza, ai Confidi nel caso di attivazione di garanzia, contestualmente alla richiesta della concessione della linea di

finanziamento, secondo quanto previsto nello schema di Protocollo e utilizzando prioritariamente la piattaforma informatica resa disponibile dalla Provincia.

3. La domanda di attivazione della misura è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettera a) e b).
4. È consentita per ciascun Operatore economico la presentazione di una sola domanda.
5. La Banca / l'Intermediario finanziario / il FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa autonoma istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca / Intermediario finanziario / FSTAA. La Banca / l'Intermediario finanziario / FSTAA procede all'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore Economico, dandone comunicazione a Confidi e alla Provincia (APIAE).
6. Se la linea di finanziamento non è assistita da garanzia Confidi, la Banca/l'Intermediario finanziario/FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo la Banca/Intermediario finanziario/FSTAA procede all'erogazione e ne dà comunicazione alla Provincia (APIAE) che procede ai sensi del successivo paragrafo 6.
7. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo e la Provincia avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma consente di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure.

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

1. Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta erogazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5, la Provincia (APIAE) procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo in conto interessi da erogarsi in unica soluzione alla scadenza del 12° mese.
2. La concessione del contributo da parte della Provincia (APIAE) avviene in ordine cronologico, in base all'ordine di arrivo della comunicazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5 relativa all'avvenuta erogazione del finanziamento, da parte delle Banche/Intermediari finanziari/FSTAA, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.
3. La liquidazione del contributo in conto interessi è subordinata all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari sussistenti in capo alla PAT.
4. Il contributo in conto interessi sarà versato sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la banca/intermediario finanziario.

5. APIAE procederà con la revoca del contributo qualora l'operatore economico non provveda al pagamento degli interessi all'istituto bancario/finanziario di riferimento e in caso di cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell'impresa).
- 5 bis. A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante.
- 5 ter. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea.

7. CONTROLLI SUCCESSIVI

1. La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Protocollo.
2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Per tutto quanto altro non previsto nelle presenti disposizioni attuative si rinvia a quanto previsto nel Protocollo.